



INNOVARE E BREVETTARE PER COMPETERE

Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale del Politecnico di Torino

28 novembre 2013

QUALI SONO LE DIFESE LEGALI CONTRO LA CONTRAFFAZIONE DEL BREVETTO

PROF. AVV. ALDO FRIGNANI

www.studiofrignani.com

Torino – Milano – Roma – Reggio Emilia

I rimedi a disposizione del titolare del brevetto

- Nell'ordinamento italiano il titolare di un brevetto contro un contraffattore dispone di una:
 - **tutela civile e**
 - **tutela penale.**
- Il titolare del brevetto dispone anche di una tutela «doganale» che consente di bloccare l'importazione di «*merci che violano un diritto di proprietà intellettuale*» (art. 2 Reg. 1383/2003).
- Il titolare del brevetto può attivare queste forme di tutela in modo combinato.

La tutela civile

In ambito civile le azioni giudiziarie contro la contraffazione possono essere ripartite tra:

- **azioni cautelari;**
- **azioni di cognizione piena – giudizi di merito;**
- **azioni esecutive;**
- **l'arbitrato e gli strumenti alternativi di risoluzione della lite.**

La tutela civile- competenza

- **Competenza per materia:** Sezioni Specializzate in materia di impresa (D.Lgs 168/2003 modificato dal D. L. 1/2012 – decreto «Cresci Italia»).

- **Competenza per territorio(120 c.p.i.):**



1) *forum rei* (comma 2)

- foro convenuto: dove ha residenza, domicilio o dimora oppure se persona giuridica dove ha sede legale (art. 19 c.p.c.);
- foro attore: se convenuto non ha residenza /domicilio/dimora in Italia – competenza tribunale in cui ha residenza/sede, domicilio o dimora l’attore;
- foro residuale: Tribunale di Roma se nessuno ha residenza, domicilio o dimora in Italia;

2) *forum Commissi delicti* (comma 6)

- « *le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell’attore [ad esempio vendita di un prodotto coperto da un brevetto dell’attore] dinanzi all’autorità giudiziaria [...] nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi*»

La tutela civile - competenza

- Fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore
 - esposizione in fiera del prodotto;
 - invio materiale pubblicitario;
 - produzione presso uno stabilimento.
- Il giudice della contraffazione può giudicare sulla domanda riconvenzionale di nullità e viceversa
- Azioni di accertamento negativo: art. 6-bis (D.Lgs. 131/2010)

Si applicano a queste azioni, **anche proposte in via cautelare**, le regole sulla **giurisdizione e competenza** generali:

- si può adire il giudice del luogo in cui si sono verificati i fatti (che l'attore nega essere lesivi (*contra* CONTINI, 2011));
- conferma che si possono proporre azioni di accertamento negativo in via cautelare.

Legittimazione attiva

Può agire giudizialmente per tutelare un brevetto:

- **Il titolare del brevetto** (in caso di cessione, al cessionario spetta la legittimazione anche per violazioni antecedenti la cessione - Trib. Bologna, 25.9.09);
- **Si Licenziatario esclusivo;**
- **No licenziatario non esclusivo** – Si se c'è consenso del titolare.

Legittimazione passiva

L'azione di contraffazione può essere proposta contro chiunque abbia partecipato alla produzione, uso o vendita del prodotto/procedimento oggetto di brevetto
ad esempio:

- **produttore del bene o utilizzatore del procedimento;**
- **rivenditore;**
- **colui che promuove il bene in contraffazione;**
- **intermediario;**
- **espositore in fiera;**
- **licenziatario che utilizzi il brevetto al di fuori delle condizioni stabilite nella licenza (ECJ, C-59/09).**

L'onere della prova – art. 121, c.1, c.p.i

- Nelle cause per contraffazione spetta al titolare del brevetto **provare la contraffazione** (art. 2697 c.c.).
- Sufficiente dimostrare che «sia più probabile che non» = **soglia di probabilità 51%** (App. Torino, 7.7.09).
- *Presunzione di contraffazione per brevetto di procedimento* (art. 67 c.p.i).
 - Per far scattare la presunzione il titolare deve dimostrare che il prodotto del contraffattore è **identico** a quello ottenuto con il procedimento brevettato.

Le misure cautelari

finalità e anticipazione tutela cautelare

Le misure cautelari rispondono a 2 esigenze:

- consentire **in tempi rapidi** l'accertamento di una contraffazione e l'adozione di misure volte a impedire l'inizio o la prosecuzione dell'illecito;
 - **acquisire e conservare la prova** della violazione in vista della causa di merito.
- **Art. 132 c.p.i.**
la descrizione, il sequestro e l'inibitoria possono essere concessi anche in corso di brevettazione purché la domanda sia stata resa accessibile al pubblico o notificata alla parte.

Le misure cautelari - procedimento

In linea generale, in materia di azioni cautelari IP si applicano le norme sul **rito cautelare uniforme** (artt. 669**bis** – 669**quaterdecies** c.p.c.) in quanto compatibili.

- Domanda: ricorso.
- Competenza:
 - *ante causam*: giudice competente a conoscere nel merito (dopo D.Lgs. 131/2010 la regola vale anche per la descrizione).
 - *in corso di causa*: giudice davanti cui è pendente causa di merito (art. 669**quater**, c.1., c.p.c.).
- Un volta depositato ricorso 2 strade:
 - 1) decreto di fissazione udienza durante la quale viene discussa, in contraddittorio tra le parti, la concessione della misura cautelare richiesta;
 - 2) decreto *inaudita altera parte* e successiva udienza di convalida.

Le misure cautelari - procedimento

- Stabilizzazione del provvedimento cautelare (art. 132 c.p.i.)
 - Le parti **devono** iniziare il giudizio di merito entro 20g lavorativi o 31g di calendario, se più lungo. Sanzione: inefficacia *ex tunc*
 - descrizione;
 - sequestro conservativo;
 - sequestro ex art. 129 c.p.i. (così Sena, 2011 *contra* Casaburi, 2006).
 - Per i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. e quelli idonei ad **anticipare** effetti della sentenza di merito – **no obbligo di instaurare causa di merito** (art. 132, c. 4, c.p.i.).
 - Inibitoria;
 - ritiro dal commercio.

Le misure cautelari

- **Misure tipiche:**

- 1) misure di *istruzione preventiva*:

- 1.1. descrizione (art. 129 c.p.i.)
- 1.2. diritto di informazione (art. 121 c.p.i.)

- 2) misure *interdittive*:

- 2.1. sequestro (art. 129 c.p.i.)
- 2.2. inibitoria temporanea (art. 131 c.p.i.)
- 2.3. ordine ritiro dal commercio (art. 131 c.p.i.)
- 2.4. sequestro conservativo (art. 144 bis c.p.i.)

- 3) altre misure:

- penalità di mora accessoria ad inibitoria (art. 124, c.2., c.p.i.)
- pubblicazione ordinanza cautelare (art. 126 c.p.i.)

- **Misure atipiche:**

- azione cautelare ex art. 700 c.p.c. – accertamento negativo di contraffazione (art. 120, c. 6bis, c.p.i.).



Descrizione e sequestro

- **Descrizione:** misura volta ad acquisire e conservare la prova della violazione di un brevetto.
- **Sequestro ex art. 129 c.p.i.** ha 2 finalità:
 - **funzione interdittiva** – impedire al contraffattore di continuare nella violazione del brevetto (es: sequestro macchinari);
 - **funzione probatoria** – differenza impercettibile con la descrizione.

Art. 129, c.3, c.p.i.: salve esigenze di giustizia penale non possono essere sequestrati, ma solo descritti gli oggetti esposti in fiera.

Descrizione e sequestro

Il D. Lgs. 131/2010 ha ricollocato in un'unica norma la disciplina delle due misure cautelari – unificazione sostanziale che innova soprattutto la disciplina della descrizione:

- **eliminazione competenza del Presidente delle Sezioni Specializzate;**
- **viene meno il principio della sua non impugnabilità** – richiamo alla disciplina del rito cautelare uniforme in quanto compatibile e non derogato nel c.p.i. (art. 129, c. 4, c.p.c.)
- **legittimato cumulo di misure cautelari** - con unico ricorso si possono chiedere descrizione, sequestro e inibitoria. La descrizione diventa misura di istruzione preventiva strumentale anche al processo cautelare industrialistico.

Descrizione e sequestro - presupposti

1) *Fumus bonis iuris*

il ricorrente deve dimostrare che il diritto è verosimilmente valido e violato.

2) *Periculum in mora*:

descrizione:

impossibilità di procurarsi altrove la prova della contraffazione ed urgenza di acquisirla prima che venga alterata o sia sottratta.

Sequestro:

finalità probatoria: pericolo di dispersione della prova.

finalità interdittiva: pericolo di un danno irreparabile al brevetto nelle more del giudizio di merito per effetto dell'inizio o prosecuzione della contraffazione.

Inibitoria temporanea ex art. 131 c.p.i.

Il titolare può chiedere che al contraffattore sia inibita qualsiasi violazione **imminente** del suo diritto o il **proseguimento/ripetizione** delle violazioni in atto.

- **Ordine di non fare:** fabbricazione, commercio e uso.
- **Misura anticipatoria:** no obbligo di instaurare giudizio di merito.
- Il giudice può fissare una **penale** per ogni violazione o per il ritardo nell'esecuzione dell'inibitoria (art. 124, c. 2, c.p.i).

Ordine di ritiro dal commercio – 131 c.p.i.

L'ordine di ritiro provvisorio dal commercio dei prodotti contraffatti spesso accompagna la concessione di un'inibitoria.

- **Finalità:** evitare che il bene oggetto di violazione circoli nella rete commerciale.
- **Provvedimento anticipatorio:** no necessario instaurare causa di merito.
- **Soggetti passivi:** contraffattore e chi ha disponibilità giuridica del bene (distributori).

Discovery e diritto di informazione (art. 121 – 121*bis* c.p.i.)

Si discute se nell'ambito dei procedimenti cautelari il titolare di brevetto possa utilizzare gli strumenti di *discovery* ex art. 121 c.p.i.: **ordine di esibizione documenti (contabili) e richiesta informazioni.**

- **SI:** se finalizzato alla prova dei presupposti di altre misure cautelari richieste (così Trib. Mi, 22.12.09).
- **No:** l'ordine di esibizione sarebbe principalmente diretto ad acquisire prove utili più alla quantificazione del danno che alla prova del *periculum in mora* (Trib. Roma, 14.2.08).
- **Art. 121*bis* c.p.i.:** finalizzato ad ottenere informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione utilizzati dal contraffattore

Sequestro conservativo – art. 144**bis** c.p.i.

Quando il titolare del brevetto allega l'esistenza di **circostanze atte a pregiudicare il risarcimento del danno**, il giudice può disporre il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del preteso contraffattore (compreso blocco conti correnti) fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno.

Presupposti:

fumus bonis iuris: [vedi slide 15];

periculum in mora: pericolo che nelle more del giudizio di merito il preteso contraffattore riduca le garanzie del credito risarcitorio.

Controverso se il sequestro conservativo sia applicabile solo ai casi di pirateria (violazione sistematica di diritti di IP) o a tutti i casi di contraffazione.

Azione cautelare ex art. 700 c.p.c.

«Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti di urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.»

- **Strumento di tutela atipico e residuale:** azioni di accertamento negativo in via cautelare ex art. 120, c. 6bis, c.p.i. (così CONTINI, 2011).
- **Provvedimento anticipatorio:** no necessità di instaurare causa di merito.

Azioni di cognizione piena – giudizio di merito

- Finalità:

- stabilizzazione delle misure cautelari non anticipatorie (descrizione e sequestro);
- accertamento pieno della contraffazione e adozione di misure correttive e sanzioni civili (artt. 124 e 126 c.p.i.);
- risarcimento del danno.

- Procedimento:

- atto di citazione (163 c.p.c.);
- comparsa di costituzione e risposta (167 c.p.c.);
- udienza di prima comparizione (183 c.p.c.):
 - termini perentori per il deposito di 3 memorie istruttorie (art. 183, c. 6, c.p.c.) – precisazione domande, richieste istruttorie/deposito documenti e controprove;
- fase istruttoria in senso stretto: CTU.

Consulenza tecnica d'ufficio – CTU

La CTU è un **mezzo di valutazione delle prove offerte dalle parti** ed è di ausilio al giudice per:

- decidere sulla validità e contraffazione di un brevetto;
- quantificazione del risarcimento del danno.
- **SI alla CTU anche nei procedimenti cautelari** (art. 132, c. 5, c.p.i.).
- La CTU non ha ad oggetto questioni giuridiche e non può avere carattere esplorativo.
 - **Art. 121, c. 5 c.p.i.** - il CTU tuttavia può ricevere documenti relativamente ai quesiti posti anche se non ancora prodotti in causa.
- Procedimento (artt. 61 ss e 191 ss c.p.c.):
 - nomina del consulente e indicazione dei quesiti;
 - udienza di giuramento e nomina dei CTP;
 - attività d'indagine (contraddittorio tra le parti);
 - relazione preliminare e osservazioni CTP;
 - relazione finale;
 - udienza di discussione (il giudice non è vincolato dalle conclusioni della CTU).

Azioni di cognizione piena – giudizio di merito

- Udienza precisazione delle conclusioni;
 - deposito memorie finali ed eventuale discussione;
 - sentenza.
- Appello e ricorso per Cassazione.
 - Sanzioni civili che possono essere disposte con sentenza (art 124 c.p.i.):
 - **inibitoria** della fabbricazione, commercio e uso dei prodotti/procedimento che costituiscono contraffazione (comma 1);
 - **penalità di mora**: dovuta per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione della sentenza (comma 2);
 - **ritiro del commercio** (comma 1);
 - **distruzione e rimozione** (comma 3);
 - **assegnazione in proprietà ed aggiudicazione** (comma 4);
 - **sequestro di beni fino a scadenza del brevetto** (comma 5);
 - **pubblicazione della sentenza** (art. 126 c.p.i).

Risarcimento del danno – 125 c.p.i.

- **Funzione:** riparare il danno causato dalla contraffazione
 - **reintegrando** il titolare nella posizione patrimoniale originaria;
 - **funzione indennitaria/riparatoria;**
 - **deterrente alla contraffazione:** «*violare i diritti altrui non paga*» (così VANZETTI- DI CATALDO, 2009);
 - **NO punitive damages** (così BARBUTO, 2007).
- **Obbligo di risarcire i danni da contraffazione:** responsabilità extra -contrattuale ex art. 2043 c.c.
 - Fatto illecito= contraffazione.
 - Elemento soggettivo= dolo/colpa – per violazione di brevetti presunzione relativa di colpa.

Risarcimento del danno – 125 c.p.i.

- Prova del nesso causale: **no** danno *in re ipsa* dalla contraffazione – difficile prova.
- Le voci di danno risarcibile:
 - **danno emergente**:
 - **costi per provare la contraffazione** e tutelare giudizialmente i propri diritti (CTP e spese legali);
 - costi per lanciare una determinata iniziativa commerciale vanificata dalla contraffazione;
 - costi per riparare commercialmente ai danni della contraffazione;
 - perdita di valore dell'avviamento commerciale;
 - **lucro cessante**:
 - **mancato guadagno** (*loss of profits*);
 - «vendite convogliate» (mancata vendita di beni accessori al bene protetto);
 - erosione dei margini per contrastare contraffazione .

Le voci di danno risarcibile

- **Profitto del contraffattore (art. 125, c.1, c.p.i.):**
 - margine operativo lordo aziendale applicato al fatturato relativo ai prodotti che costituiscono contraffazione (Trib. Torino, 12.6.09);
 - utile sui beni contraffattori ottenuto detraendo dai ricavi i c.d. «costi incrementali» (Trib. Venezia, 28.7.09).
- **Liquidazione globale e criterio *royalty* virtuale (art. 125, c. 2, c.p.i.):**
 - ipotesi residuale di liquidazione del lucro cessante;
 - *lump sum* pari ad un importo non inferiore a quello dei canoni che il contraffattore avrebbe dovuto pagare per una licenza (Trib. Milano, 26.2.09);
 - rischio sottostima del danno effettivamente subito dal titolare del brevetto.

Le voci di danno risarcibile

- **Retroversione degli utili del contraffattore (art. 125, c.3, c.p.i.):**
 - alternativa al lucro cessante o in aggiunta ad esso nella misura in cui gli utili eccedono tale risarcimento;
 - **no** necessario dimostrare danno, entità o nesso causale (così BARBUTO, 2012) perché art. 125.3 c.p.i. consente retroversione in «ogni caso».
- **Danno non patrimoniale del titolare brevetto (art. 125, c.1, c.p.i.):**
 - pregiudizio alla reputazione della società (danno d'immagine), in particolare quando i prodotti che costituiscono contraffazione sono di qualità inferiore.
- **Liquidazione equitativa del danno (art. 125, c. 1, c.p.i che richiama l'art. 1226 c.c.):**
 - quando non è possibile provare esatto ammontare del danno, il giudice liquida il medesimo in modo equitativo.

Esecuzione sui titoli PI – art. 137 c.p.i.

L'art. 137 c.p.i. prevede che i diritti patrimoniali di proprietà industriale possono essere oggetto di esecuzione forzata.

- All'esecuzione si applicano le norme del codice di rito per l'esecuzione sui **beni mobili**.
- **Pignoramento e trascrizione del pignoramento sui registri dell'UIBM.**

L'arbitrato

Assoggettabili ad arbitrato le controversie aventi ad oggetto violazioni di diritti di PI (es. accordi di delimitazione brevetti o contratti di licenza).

- Controversa la possibilità di devolvere ad arbitri le vertenze sulla nullità/decadenza di un titolo di PI:
 - a favore la non più obbligatoria presenza del PM nel giudizio di decadenza/nullità (art. 122 c.p.i.).
 - **Punti fermi nel dibattito:**
 - Quando la nullità/decadenza del brevetto viene fatta valere in via di **eccezione** , gli arbitri possono conoscerne *incidenter tantum*;
 - Se la questione di validità è oggetto di **domanda riconvenzionale** e la questione deve essere decisa con effetto di giudicato, gli **arbitri non sarebbero competenti**.

(Vedi FRIGNANI, *il futuro della proprietà industriale: l'arbitrato*, in *Dir. ind.* , 2011, pp. 156)

L'arbitrato

Nel c.p.i. ci sono alcune norme che fanno riferimento alla possibilità di devolvere alcuni tipi di controversie ad un collegio di arbitratori.

- **Art. 64 (invenzioni di dipendenti):** in caso di contestazioni sull'ammontare del equo premio/canone/prezzo provvede collegio di 3 arbitratori e si applicano – in quanto applicabili - artt. 806 ss. c.p.c.
- **Art. 72,c. 7 e 80,c.3 (licenza obbligatoria e licenza di diritto):** determinazione compenso.
- **Art. 194, c.3 (indennità per espropriazione):** disaccordo su indennizzo.

Strumenti alternativi di risoluzione della lite

Art. 128 c.p.i. (riformulato da D. Lgs. n. 131/2010)

Consentita la possibilità di ricorrere anche in materia di diritti di PI alla **consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione delle lite** ex art. 696bis c.p.c.

- **Ambito di applicazione nel diritto industriale:**

*«ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei **crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito**»*(art. 696bis c.p.c.)

Controversie vertenti sull'*an* e *quantum* di un credito derivante:

- **da fatto illecito (contraffazione);**
- **dall'inadempimento di un contratto che ha per oggetto diritti di PI (es. licenza).**

L'art. 128 non si applica agli accertamenti negativi della contraffazione.

Strumenti alternativi di risoluzione della lite

È controverso se l'oggetto della consulenza tecnica preventiva possa essere solo l'accertamento del credito (*quantum*) oppure **anche la validità e violazione dei diritti IP.**

- **Tesi restrittiva** (così SCUFFI, 2010)
 - Solo determinazione del *quantum* nel caso in cui l'*an* (contraffazione) o sia già accertata giudizialmente.
- **Tesi estensiva** (così CASABURI, 2010)
 - Il consulente può accertare sia l'*an* (contraffazione) sia il *quantum*.
- **Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 128 questioni relative alla validità del brevetto** (Trib. Roma, 21.7.11).

Strumenti alternativi di risoluzione della lite

- **Presupposti di applicazione:**

la consulenza tecnica preventiva ex art. 696bis c.p.c. non è subordinata al requisito del *periculum in mora*.

- la consulenza tecnica preventiva:

- **non** è una misura cautelare;
- **si** strumento alternativo di risoluzione della lite.

- La descrizione può essere strumentale alla consulenza tecnica preventiva ex art. 128 c.p.i.:

- si applica principio ex art. 132,c.2, c.p.i. per cui il termine per iniziare la causa di merito scatta dopo la fine della consulenza.

Tutela penale

- Art. 127 c.p.i.:

- comma *ibis*

«Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 121-bis ovvero fornisce allo stesso false informazioni è punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della metà»[da 1 a 3 anni di reclusione]

- Art. 473 c.p.:

- comma 2

*«Soggiace alla pena della **reclusione da uno a quattro anni** e della **multa da euro 3.500 a euro 35.000** chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli **contraffati o alterati**»*

L'azione penale è **molto efficace ai fini dell' acquisizione della prova**

Tribunale unificato europeo dei brevetti

Accordo intergovernativo tra singoli Stati UE

19 febbraio 2013

istitutivo di un Tribunale unificato dei brevetti

- *Entrata in vigore*

1 gennaio 2014 o il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del tredicesimo strumento di ratifica, inclusi i 3 Stati con il maggior numero di brevetti o primo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento (UE) n. 1215/2012 (ex Reg. 44/2011) se questa data è posteriore.

- *Contenuti principali dell'accordo*

Istituzione di un **tribunale di primo grado** e di una **corte d'appello** con **competenza esclusiva** sulle controversie relative ai **brevetti europei** e ai **brevetti europei con effetto unitario**.

Composizione del Tribunale

- Divisione *centrale* (giurisdizione paneuropea e *cross border*):
 - sede principale **Parigi**: settore tessile, elettrico e trasporti;
 - sedi «tematiche»:
 - **Londra**: chimica e biotecnologia;
 - **Monaco**: meccanica e illuminazione.
- Divisioni *Locali* (più di 100 casi l'anno) o *regionali* (tra 2 o più Stati membri).
- L'Italia avrebbe diritto almeno ad una divisione locale.

competenza

- Art. 32 dell'accordo: competenza esclusiva del Tribunale unificato su:
 - azioni di contraffazione e minaccia di contraffazione;
 - azioni di accertamento negativo;
 - azioni cautelari;
 - azioni dirette e riconvenzionali di invalidità;
 - azioni di danni e di determinazione dell'indennizzo in caso di licenza di diritto.

Distribuzione azioni

Competenti a decidere sulle azioni di contraffazione e azioni risarcitorie sono le divisioni locali:

- anche le azioni di accertamento negativo di contraffazione se promosse durante la causa;
- anche azioni di invalidità riconvenzionali: 3 scelte per il giudice locale (art. 33.3)
 - decidere entrambe le domande insieme con ausilio di un giudice tecnico;
 - trasferire la causa di invalidità alla divisione centrale e sospendere il giudizio di contraffazione;
 - con l'accordo tra le parti, deferire l'intero giudizio alla divisione centrale.

La divisione centrale ha competenza esclusiva delle azioni «dirette» relative alla validità del brevetto e di quelle di accertamento negativo se *ante causa* (art. 33.4).

Distribuzione azioni

In quanto Tribunale comune agli Stati membri, e non organo giurisdizionale dell'Unione, sarà soggetto agli stessi obblighi dei giudici nazionali – garantita supremazia del diritto UE e possibilità di sollevare questioni pregiudiziali davanti alla ECJ.

QUALI SONO LE DIFESE LEGALI CONTRO LA CONTRAFFAZIONE DEL BREVETTO

Grazie per l'attenzione

Prof. Avv. Aldo Frignani

aldo.frignani@studiofrignani.com



www.studiofrignani.com

Torino – Milano – Roma – Reggio Emilia